

Allegato "B"
Rep. n. 23.182
Racc. n. 12.878

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.S. CROCIFISSO DI LA MORRA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO,
NATURA E DISCIPLINA

Premesse

La CASA DI RIPOSO S.S. CROCIFISSO DI LA MORRA fu eretto per disposizione testamentaria del Notaio Teobaldo Barberis in data 17 Aprile 1748 e riconosciuto Ente Morale con Regio Patente del Re Vittorio Amedeo in data 11 marzo 1783.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in data 8 settembre 1998 ottiene da parte della Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. N. 320/30.4 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività socio-assistenziali previste dallo Statuto.

A seguito delle L.R. 12/2017 e DGR 14-5793/2022 con le quali la Regione Piemonte disciplina la riorganizzazione delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza, l'ente viene riconosciuto Ente Morale di diritto privato ed iscritto in data 21/02/02 al n. 133/262 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (d'ora in poi "Codice del Terzo Settore") la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.S. CROCIFISSO DI LA MORRA".

2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.S. CROCIFISSO DI LA MORRA ETS".

3. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore, è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione dello stesso e dalle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in La Morra (CN).

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS.

5. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3 – Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 con lo scopo di garantire l'assistenza e la cura sociosanitaria e alberghiera a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sulla base dei più moderni ed evolutivi processi scientifici nel campo.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

2. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) accogliere anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, presso la propria struttura;
- b) organizzare ed erogare servizi socio assistenziali, socio-sanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;
- c) promuovere l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- d) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- e) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- f) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
- g) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà;
- h) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio;

i) favorire l'istruzione anche mediante il convenzionamento con istituti scolastici di grado superiore e/o universitario per l'attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione di tecnici sanitari, socio-assistenziali e educatori.

3. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

4. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari;

b) la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

e) stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri;

f) svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

7. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

8. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

IL PATRIMONIO E I MEZZI

Art. 5 – Il patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

3. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Articolo 6 – Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione è costituito:

a) dal Fabbricato sito in La Morra, Via Mos. G. Grasso n. 22, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 22, particella 176, subalterno 2;

b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

d) dalle rendite e avanzzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

4. Costituiscono il fondo di gestione:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) gli avanzzi di gestione dei precedenti esercizi;

d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;

e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III

GLI ORGANI

Art. 7 – Gli organi

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il revisore o Collegio dei revisori (ove nominato o previsto per legge).

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è governata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente:

- Il legale rappresentante della Parrocchia di San Martino pro tempore o un soggetto da questo indicato, anche laico;
- due membri nominati dal Comune di La Morra, espressivi della rappresentanza della comunità locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-sexies del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019;
- due membri nominati dal Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di San Martino.

2. Tutti i membri del Consiglio devono essere residenti o avere dimora abituale nel Comune di La Morra, rimangono in carica per cinque esercizi e scadono con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso possono essere rieletti i componenti uscenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Sono cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 3, lett. a).

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 1, alla sostituzione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Nel caso in cui la maggioranza dei componenti il Consiglio venga meno, l'intero Consiglio decade e si procede a nominarne uno nuovo con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

6. I consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio anche elettronico presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività, la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del direttore;
- b) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c) nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;
- d) sostituisce i consiglieri in caso di dimissione o cessazione secondo le previsioni di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;
- g) approva annualmente il bilancio economico di previsione, il bilancio con-

suntivo e il bilancio sociale, laddove previsto, e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;

h) cura la tenuta dei libri della Fondazione;

i) delibera in merito alla costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4;

j) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

k) approva l'articolazione organizzativa della fondazione, i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;

l) delibera in merito all'indizione di gare per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della fondazione;

m) delibera in merito all'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;

n) delibera ai sensi dell'art.18 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente;

o) delibera in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 19 del presente Statuto;

p) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

q) determina la dotazione organica del personale della fondazione, compresa la stipula di accordi sindacali e l'assunzione, il licenziamento del personale nonché l'irrogazione della sanzione di sospensione;

r) delibera in merito agli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

s) delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;

t) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività;

u) determina le rette degli ospiti e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa, nonché delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;

v) delibera in merito ai regolamenti, al Regolamento interno e alle norme che disciplinano l'ammissione e le dimissioni degli ospiti;

w) nomina il Direttore su proposta del Presidente;

x) nomina l'Organo di Controllo e nei casi previsti dalla Legge l'Organo di Revisione, definendone il compenso;

y) promuove, in accordo con i soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi alla persona, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività della fondazione con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici dell'Ente od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due consiglieri entro i 20 (venti) giorni dalla richiesta.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

4. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi per conoscenza all'Organo di controllo e/o al Revisore se nominato.

5. Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché l'ammissione sia accettata dai cinque consiglieri, ne sia e ne venga data comunicazione, successivamente, all'Organo di controllo, se assente.

6. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo, se richiesto, un parere consultivo e di conformità alla legge e allo statuto degli atti adottati dal consiglio di amministrazione medesimo.

7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla fondazione, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non devono presenziare.

8. Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

Art. 11 – Sedute e votazione del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

2. Quorum costitutivo. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.

3. Quorum deliberativo Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

5. Sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica per deliberare l'acquisto o l'alienazione di immobili e la stipula di mutui garantiti da ipoteca su immobili della Fondazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

6. Le votazioni avvengono per voto palese per alzata di mano.

7. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

8. I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

9. Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

10. Ciascun consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, semprechè siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori. I verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze classificati con numerazione progressiva.

2. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere nominato il presidente uscente.

2. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche.

3. Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, sull'operato del direttore e, in genere, sull'andamento delle attività della fondazione;
- c) eseguire le delibere ed esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- d) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;
- e) mantenere i rapporti con i comuni e/o altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
- f) firmare gli atti del consiglio di amministrazione e aprire conti correnti per conto della Fondazione.

4. Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere anziano, di età.

Art. 14 – Il Direttore

1. Il direttore assume la responsabilità gestionale della fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti, eventualmente anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal consiglio di amministrazione e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata nei settori di attività.

3. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, co-ordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Compete al direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della fondazione e in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- b) formulare proposte al consiglio di amministrazione;
- c) sottoporre al consiglio di amministrazione le proposte di bilancio previsionale annuale, di bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
- d) dirigere il personale della fondazione, assegnandolo a specifici compiti;
- e) adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal consiglio di amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;
- f) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e gestire le procedure
- g) di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
- h) all'articolazione dell'orario contrattuale dei servizi;
- i) all'adozione degli atti di gestione del personale, quali quelli concernenti l'autorizzazione delle ferie, la concessione di permessi brevi, l'autorizzazione ad effettuare orari di lavoro differenziati, la richiesta di controllo fiscale per malattia;
- j) alla cura dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
- k) alla soluzione dei conflitti di competenza, attiva e passiva, fra i dipendenti della struttura;
- l) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Articolo 15 – Organo di controllo o Revisione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo.
2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibera-

zioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio di amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 16 – Organizzazione della fondazione

1. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Casa di Riposo.

Art. 17 – Contabilità Economico-finanziaria

1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale. Entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato nei termini previsti dall'art. 48 comma 3 del CTS all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, approvare il bilancio sociale ogni anno, entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

7. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti

dal consiglio di amministrazione ed è regolato da apposito contratto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di quattro consiglieri.
2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.
3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione; in ogni caso dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.
4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Articolo 19 – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di quattro consiglieri.
2. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 21 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

F.to Viberti Angelo

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio